

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2023.

ART. 1

FINALITA'

1. Il Consiglio regionale del Piemonte in attuazione della legge regionale del 14 gennaio 1977 n. 6 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico" indice un bando pubblico per l'assegnazione di patrocini onerosi a sostegno di iniziative in ambito culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale e turistico promozionale promosse da enti pubblici ed enti privati, così come previsto dai "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6" (di seguito denominati "Criteri"), approvati con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (DUP) n. 291 del 28/12/2022.
2. I patrocini onerosi, di cui al presente bando, possono essere concessi ai soggetti sopra indicati per iniziative, di cui all'art. 1 comma 1 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, il cui oggetto ha una particolare rilevanza in ambito culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale e turistico-promozionale, finalizzate anche alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, nonché al recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali. Le iniziative potranno essere eventualmente realizzate in modalità virtuale.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, il patrocinio oneroso è concesso per iniziative di carattere collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro, nonché esclusivamente per attività legate a iniziative purchè per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 5 lettera d) dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, sono escluse le istanze relative a singoli eventi facenti parte di una medesima iniziativa.

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Gli enti pubblici e gli enti e le associazioni private che intendono presentare istanza devono:
 - a) avere almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa il cui oggetto abbia particolare rilevanza culturale, formativa, scientifica,

sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale e turistico promozionale, finalizzata alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, volta anche al recupero delle tradizioni e delle tipicità del territorio;

b) avere la sede sul territorio piemontese ma, qualora l'iniziativa si svolga fuori dal territorio regionale, non deve limitarsi ad una mera partecipazione, ma deve o realizzare l'iniziativa o avere carattere di rappresentanza del Piemonte;

c) essere soggetti legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice Fiscale o Partita Iva;

d) non perseguire scopo di lucro in base ai loro Statuti e Atti costitutivi, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022.

2. Gli enti ecclesiastici devono promuovere iniziative senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022.
3. Al presente bando sono ammessi anche soggetti associativi appositamente e temporaneamente raggruppati, fermo restando l'individuazione di un soggetto capofila. Tutti i soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti di ammissione.
4. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti beneficiari deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Possono comunque essere concessi patrocini onerosi ai soggetti che erogano una qualsiasi remunerazione, a carattere occasionale, a favore dei membri dei propri organi decisionali, esclusivamente per un'attività non riconducibile alla carica.

ART. 3 **CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, il patrocinio oneroso non può essere concesso se l'iniziativa per la quale è richiesto ha già avuto inizio al momento della presentazione dell'istanza.
2. Non può essere concesso il patrocinio oneroso alle persone fisiche, ai partiti politici nonché alle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Il Consiglio regionale non concede il patrocinio oneroso per iniziative la cui previsione di spesa complessiva è inferiore all'importo di € 1.000,00 o superiore all'importo di € 50.000,00.
4. Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno solare, un solo patrocinio oneroso.
5. Nel caso in cui soggetti diversi presentano richiesta per la medesima iniziativa, viene ammessa l'istanza che è pervenuta per prima (ordine cronologico).
6. Il patrocinio oneroso, ai sensi dell'art. 10 comma 5 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, non può essere concesso per:
 - a) la realizzazione di prodotti editoriali, stampati non editoriali e opere audiovisive, di cui all'art. 7 dei Criteri;
 - b) corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi, promozionali di carattere commerciale o tesi a promuovere contatti o occasioni di lavoro;
 - c) convegni, congressi, seminari, conferenze o altre iniziative di sindacati o di partiti politici o di organizzazioni rappresentative di categorie;
 - d) singoli eventi facenti parte di una medesima iniziativa.
7. **Il soggetto che richiede un patrocinio oneroso non può presentare domanda di organizzazione partecipata per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno.**

ART. 4
MODALITA' E TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgeranno nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022, la domanda di patrocinio oneroso dovrà essere presentata **tassativamente prima** che l'iniziativa abbia inizio.
3. Per le sole iniziative che hanno inizio nel mese di Gennaio 2023 è consentito che la domanda di patrocinio oneroso sia presentata entro la conclusione dell'iniziativa medesima e comunque non oltre il 31 Gennaio 2023.
4. Le sole iniziative che hanno inizio nel mese di Dicembre 2023 potranno avere termine entro e non oltre il 31 Gennaio 2024.
5. Le istanze devono essere presentate, **a pena di esclusione**, con le seguenti scadenze:
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° Gennaio 2023 fino al 30 Giugno 2023,

entro e non oltre le **ore 24,00 del giorno 31 Marzo 2023 (primo periodo)**;

- per le iniziative che si svolgono dal 1° Luglio 2023 fino al 31 Dicembre 2023, entro e non oltre le **ore 24,00 del giorno 30 Giugno 2023 (secondo periodo)**.

6. Nel caso in cui l'iniziativa si svolga a scavalco dei due periodi sopra indicati, l'istanza, fermo restando che dovrà essere presentata prima che l'iniziativa abbia inizio, verrà esaminata dalla Commissione preposta nell'ambito del secondo periodo, rispettando l'ordine cronologico di arrivo.
7. Per le iniziative **di nuova istituzione e realizzazione** non programmabili entro la scadenza del secondo periodo (30 Giugno 2023) è **prevista una scadenza suppletiva alle ore 24,00 del 22 Settembre 2023**. Le iniziative devono svolgersi dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2023 e le istanze presentate prima che le iniziative abbiano inizio; le suddette saranno esaminate dalla Commissione preposta nell'ambito del secondo periodo, rispettando l'ordine cronologico di arrivo.
8. Non sono in ogni caso ammesse le richieste relative a iniziative il cui svolgimento si protrae per l'intero anno solare.
9. L'istanza di patrocinio oneroso deve - **a pena di esclusione** - essere redatta esclusivamente sull'apposito Modulo di richiesta 2023 (pdf editabile) disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo: <http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini> debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante.
10. L'istanza, **a pena di esclusione**, oltre al Modulo di richiesta 2023, deve essere completa di tutta la seguente documentazione:
 - statuto e atto costitutivo, salvo che non siano già agli atti dell'Amministrazione a far data dall'anno 2019 e che non siano intervenute sostanziali modifiche;
 - fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante, fatta eccezione per le istanze firmate digitalmente ed inviate da indirizzo di posta elettronica certificata o mediante Piattaforma on line previa autenticazione tramite identità digitale;
 - relazione descrittiva dettagliata del programma dell'iniziativa (max 6.000 battute) oggetto dell'istanza;
 - preventivo finanziario dell'iniziativa in forma dettagliata da redigere sul modello allegato al Modulo di richiesta (Allegato B editabile e scaricabile dal sito internet);
11. Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata da:
 - copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (fatta eccezione per le domande inviate da Enti pubblici);

- dichiarazione sostitutiva relativa alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 per partecipazione agli organi collegiali dell'ente e titolarità degli organi dello stesso (Allegato A editabile e scaricabile dal sito internet).

12. Il Settore competente concede un periodo di cinque giorni solari (con decorrenza dalla data di invio della richiesta di integrazione a mezzo PEC e, ove non presente, a mezzo posta elettronica) per la regolarizzazione formale delle istanze carenti della documentazione di cui al comma 11. In caso di mancato adempimento nei suddetti termini, si procederà d'ufficio all'esclusione della domanda di patrocinio oneroso.

13. L'istanza deve, **a pena di esclusione**, essere inviata tramite:

- Posta RACCOMANDATA all'indirizzo indicato nel Modulo di richiesta, segnalando sulla busta la seguente dicitura "**BANDO CONTRIBUTI 2023**";

oppure

- PEC: da trasmettersi all'indirizzo rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it indicando nell'oggetto "**BANDO CONTRIBUTI 2023**";
- Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini del sito istituzionale del Consiglio regionale, previa autenticazione tramite identità digitale.

14. Gli enti pubblici devono inviare la documentazione esclusivamente via PEC o attraverso la Piattaforma on line previa autenticazione tramite identità digitale.

15. L'istanza di patrocinio oneroso è soggetta, nei casi previsti, all'imposta di bollo di € 16,00 disciplinata dal D.P.R. 642/1972. L'eventuale esenzione deve essere certificata allegando la relativa documentazione. Si precisa che dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni, le Onlus, le Cooperative sociali iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e gli Enti ecclesiastici.

16. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. d), dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, il periodo nel quale deve essere svolta l'iniziativa deve essere comunque successivo alla pubblicazione del bando.

17. La richiesta di patrocinio oneroso di cui al presente bando è compatibile con ulteriori richieste di contributi pubblici presso altri enti.

18. L'utilizzo del logo istituzionale deve essere espressamente richiesto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini>

ART. 5 **RISORSE**

1. L'importo complessivamente stanziato per il sostegno dei patrocini onerosi ai sensi del presente bando è pari ad **€ 320.000,00** per gli Enti privati e **€ 120.000,00** per gli Enti pubblici, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza con variazione di bilancio.
2. Tali stanziamenti possono essere assegnati nella misura di non oltre la metà per ogni periodo previsto.
3. Le richieste verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all'esaurimento dei fondi stanziati.
4. Qualora vi siano risorse finanziarie residue dopo l'assegnazione del patrocinio oneroso a tutti gli enti pubblici e privati che abbiano presentato istanza entro il 31 Marzo 2023 e che siano stati inseriti in graduatoria dalla Commissione, queste ultime risorse sono disponibili per le istanze la cui scadenza è prevista per il 30 Giugno 2023 e per la scadenza suppletiva del 22 Settembre 2023.

ART. 6 **FASE ISTRUTTORIA E TERMINE DEL PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale del Consiglio regionale del Piemonte.
2. L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo.
3. Pertanto, gli uffici del Settore procedono alla verifica:
 - a) dei requisiti di cui all'articolo 9 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022 attinenti i destinatari del patrocinio oneroso;
 - b) dell'ammissibilità delle istanze e delle cause di esclusione di cui agli articoli 2 e 3 del Bando;
 - c) che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. f), dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, il soggetto richiedente non abbia già beneficiato, nel corso dell'anno, di un patrocinio oneroso a carico del Consiglio regionale;
 - d) dell'ammissibilità delle singole voci di spesa e la conseguente eventuale ridefinizione del preventivo finanziario.
4. Per quanto attiene alla lettera d) sopracitata, si precisa che si considerano ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, effettivamente sostenute e

regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile, così come previsto all'articolo 30 comma 2 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022.

5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
- b) servizi grafici e tipografici;
- c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
- d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni, purchè di carattere simbolico e comunque di modico valore;
- e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio);
- f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
- g) spese per diritti SIAE;
- h) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
- i) **altre spese**, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, **la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.**

6. Non sono in ogni caso considerate ammissibili, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi, rinfreschi e di ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 3 lett. e) del succitato articolo 30 dei Criteri. Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio);
- f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni;
- g) spese per la realizzazione di prodotti editoriali, stampati non editoriali e opere audiovisive di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a) dei Criteri approvati con DUP n. 291/2022.

7. Successivamente una Commissione, nominata dal Responsabile della struttura competente, procederà sulla base della verifica effettuata dal Settore competente all'attribuzione dei punteggi definiti dal bando e predisporrà la graduatoria.

8. Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 160

giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.

9. L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

ART. 7

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Ai fini della quantificazione del contributo sono seguiti i seguenti criteri, cui corrispondono le valutazioni e i relativi punteggi.

Criteri	Valutazione	Punteggio	Totale
Coerenza con il bando	<i>Bassa</i>	1	Max 4
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buona</i>	3	
	<i>Elevata</i>	4	
Rilevanza territoriale	<i>Comunale</i>	1	Max 5
	<i>Provinciale</i>	2	
	<i>Regionale</i>	3	
	<i>Nazionale</i>	4	
	<i>Internazionale</i>	5	
Valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa, capacità di contribuire alla valorizzazione delle tipicità del territorio, della realtà socio culturale piemontese e delle tradizioni locali	<i>Insufficiente</i>	0	Max 4
	<i>Bassa</i>	1	
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buona</i>	3	
	<i>Elevata</i>	4	
Impatto sull'immagine del Consiglio regionale	<i>Scarsa</i>	1	Max 4
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buona</i>	3	
	<i>Elevata</i>	4	
Affidabilità del soggetto proponente (sulla base della documentazione trasmessa e degli esiti delle richieste eventualmente presentate negli anni precedenti)	<i>Bassa</i>	1	Max 4
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buona</i>	3	
	<i>Elevata</i>	4	
Congruità dei preventivi di spesa rispetto al costo medio di mercato dei servizi e delle forniture indicati	<i>Bassa</i>	1	Max 2
	<i>Adeguate</i>	2	
Rapporto con il territorio: enti locali, università, scuole, associazioni culturali, organizzazioni di volontariato	<i>Insufficiente</i>	0	Max 4
	<i>Scarso</i>	1	
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buono</i>	3	
	<i>Elevato</i>	4	
Chiarezza e completezza descrittiva dell'iniziativa	<i>Bassa</i>	1	Max 4
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buona</i>	3	

	<i>Elevata</i>	4	
Promozione e valorizzazione in chiave turistica o di valorizzazione del patrimonio culturale regionale	<i>Insufficiente</i>	0	Max 4
	<i>Scarsa</i>	1	
	<i>Sufficiente</i>	2	
	<i>Buona</i>	3	
	<i>Elevata</i>	4	

2. La rilevanza territoriale se non supportata da idonea documentazione sarà valutata dalla Commissione preposta.
3. Al termine della valutazione ogni domanda ammessa a contributo verrà posizionata all'interno di una graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico della data di spedizione delle domande, comprovata dal timbro postale o assegnata dalla PEC o dalla Piattaforma on line con autenticazione tramite identità digitale.
4. In caso di domande con la medesima data di spedizione e orario si procederà alla definizione dell'ordine di graduatoria tramite sorteggio da parte della Commissione.

ART. 8

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione permette la collocazione nelle fasce di punteggio, che corrispondono ai contributi riferiti alle fasce dei preventivi finanziari.
2. **L'assenza di barriere architettoniche per la partecipazione all'iniziativa di persone con disabilità prevede l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo di n. 2 punti.**

Fascia di punteggio	Fascia del preventivo finanziario ridefinito dall'ufficio (euro)	Contributo (euro)
Da 15 a 22 punti	1000-3000	600
	3001-5000	750
	5001-10000	900
	10001-25000	1000
	25001-50000	1200
Da 23 a 28 punti	1000-3000	800
	3001-5000	1000
	5001-10000	1350

	10001-25000	1500
	25001-50000	1750
Da 29 a 37 punti	1000-3000	900
	3001-5000	1100
	5001-10000	1500
	10001-25000	2000
	25001-50000	2500

3. Gli uffici preposti provvederanno alla riduzione delle spese di personale nella misura del 20%, che dovranno essere indicate nell'intero importo dal richiedente del patrocinio oneroso.
4. Inoltre, gli uffici provvederanno alla decurtazione delle spese che non risultassero riferibili all'attuazione dell'iniziativa e di quelle considerate non ammissibili di cui all'articolo 6 del Bando.
5. In caso di iniziative sportive il patrocinio oneroso è concesso se vengono osservate le "Prime linee guida relative all'organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica", adottate con D.G.R. n. 12-372 dell'11.10.2019. L'ente è tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposita Dichiarazione, presente nella modulistica, che l'evento è da considerarsi "Plastic Free".
6. Al di sotto di 15 punti non è previsto alcun contributo.
7. A seguito dell'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione, si procederà all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

ART. 9

OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO ONEROSO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio oneroso assumono impegni e obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nell'istanza di patrocinio oneroso. Con la firma apposta alla relativa documentazione, il soggetto richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto.
2. **L'annullamento e il rinvio dell'iniziativa devono essere tempestivamente comunicati al Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale. Il rinvio dovrà rivestire carattere di eccezionalità ed essere ampiamente motivato e**

documentato e comunicato prima che l'iniziativa abbia inizio.

ART. 10
RENDICONTAZIONE ENTI PRIVATI

1. Il patrocinio oneroso assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa stessa. Il soggetto beneficiario è tenuto, ai sensi dell'articolo 28 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, a trasmettere, per posta ordinaria o per via telematica, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del beneficio economico, la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante (pdf editabile) disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini> ; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, **comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale** (utilizzando la dicitura "contributo del Consiglio regionale del Piemonte") e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nonché dei fondi propri;
 - d) il prospetto analitico di tutte le uscite dettagliate per voci di spesa, al lordo dell'IVA;
 - e) copia della documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute con i relativi pagamenti tracciabili.

2. Ai sensi dell'articolo 31 comma 1 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, la documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, **a pena di inammissibilità**, essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, fatto salvo il caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza. I giustificativi di spesa relativi all'iniziativa devono essere corredati dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento).

3. **Ai sensi dell'articolo 31 comma 2 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.**

ART. 11
RENDICONTAZIONE ENTI PUBBLICI

1. Il patrocinio oneroso assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa stessa. Il soggetto beneficiario è tenuto, ai sensi dell'articolo 29 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, a trasmettere, per posta certificata, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del beneficio economico, alla struttura competente la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante (pdf editabile) disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini> ; nella suddetta dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, **comprensivo dell'indicazione del contributo concesso dal Consiglio regionale** (utilizzando la dicitura "contributo del Consiglio regionale del Piemonte") e degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nonché dei fondi propri;
 - d) il prospetto analitico di tutte le uscite dettagliate per voci di spesa, al lordo dell'IVA.

ART. 12
RIDETERMINAZIONE

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è rideterminato dalla struttura competente, ai sensi dell'articolo 32 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, con provvedimento dirigenziale motivato, sulla base delle risultanze della verifica di cui all'articolo 30 dei Criteri medesimi, quando le spese effettivamente sostenute risultano inferiori, in misura pari o superiore al 20%, rispetto a quelle indicate nel preventivo di spesa. In tal caso il contributo del Consiglio regionale è ridotto in misura pari alla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%.
2. Quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese inferiore all'importo del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, si procede d'ufficio alla liquidazione della differenza tra il contributo stesso e l'avanzo risultante.

ART. 13
REVOCA DEL PATROCINIO ONEROSO

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, si procede alla revoca del patrocinio oneroso, ai sensi dell'articolo 33 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, con provvedimento dirigenziale motivato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa o realizzazione in modo difforme o non

attinente a quanto descritto nell'istanza. L'amministrazione si riserva di valutare la non conformità dell'esecuzione dell'iniziativa rispetto alla descrizione contenuta nell'istanza presentata;

b) quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo concesso dal Consiglio regionale;

c) se, in fase di rendicontazione, l'importo complessivo delle spese sostenute supera di oltre il 10% la soglia massima di € 50.000,00 o è inferiore alla soglia minima di € 1.000,00;

d) quando viene modificato il periodo dell'iniziativa e la relativa comunicazione viene inoltrata ad evento già avviato o concluso;

e) quando la rendicontazione dell'iniziativa non è conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente Bando.

ART. 14 CONTROLLI

1. Le strutture competenti, ai sensi dell'articolo 35 dei Criteri di cui alla DUP n. 291/2022, provvedono ad effettuare puntuali e idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.
2. Qualora venga accertato che la dichiarazione rilasciata non corrisponda al vero, il soggetto richiedente decade dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Inoltre, saranno avviate le azioni penali conseguenti, in attuazione degli articoli 75 e 76 del citato testo unico.

ART. 15 RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto organizzatore dell'iniziativa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si richiama la normativa regionale di riferimento e i Criteri approvati con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 291 del 28/12/2022.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale, Dott. Fabio Fossale.

ART. 16 PRIVACY

1. Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle condizioni previste dall' art. 6 Reg. UE 2016/679 nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse alle attività del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale finalizzate alla concessione di patrocini onerosi a sostegno di iniziative promosse da Enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 14 gennaio 1977 e dalle conseguenti DUP di attuazione. I dati personali conferiti saranno altresì trattati per tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE.

Il Responsabile della protezione dei dati è Vito Piccarreta (dpo@cr.piemonte.it)

Per quanto non espressamente previsto si rimanda *all'Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla concessione di patrocini onerosi* (<http://www.cr.piemonte.it/web/patrocini>)

PUNTO DI CONTATTO:

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale

Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale

Tina Tria, Tel. 011/57.57.589

Silvia Cirielli, Tel. 011/57.57.274

Annamaria Gataleta, Tel. 011/57.57.094

Maddalena Piccoli, Tel. 011/57.57.410

Rosalba De Girolamo , Tel. 011/57.57.238

e-mail: rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it

Torino, 28/12/2022

La Direttrice

Aurelia Jannelli